

CAIT

Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto



Camera Penale di Gorizia "Roberto Maniaco"

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Onorevole Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei detenuti
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it

Onorevole Tribunale di Trieste
Sez. Specializzata in materia di immigrazione
tribunale.trieste@giustizia.it

Onorevole Prefettura di Gorizia
prefettura.gorizia@interno.it

Onorevole Questura di Gorizia
gab.quest.go@pecps.poliziadistato.it

Onorevole Garante Regionale dei diritti della Persona
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

Onorevole Garante
per le Persone Private della Libertà Personale del CPR
corbattoprotetto@gmail.com

e p.c. Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste
ordineavvocati@ordineavvocati.ts.it

e p.c. Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia
segreteria@ordineavvocatigorizia.it

Trieste – Venezia, 15 ottobre 2021

Oggetto: Udienza di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di Gradisca d'Isonzo dinanzi al Tribunale di Trieste / Sez. Specializzata – uso mezzi di contenzione a carico del trattenuto

La Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto inoltra la presente comunicazione alle Autorità in indirizzo, in seguito ad alcune segnalazioni pervenute concernenti lo



svolgimento delle udienze di convalida del trattenimento di cittadini stranieri (ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 142/2015) dinanzi al Tribunale di Trieste/Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

Nello specifico è giunta informazione che i cittadini stranieri accompagnati dall'Autorità di P.S. (Questura di Gorizia) dal Centro Permanente per i Rimpatri di Gradisca d'Isonzo a Trieste, presso l'aula di svolgimento dell'udienza di convalida, sono stati condotti al cospetto del Tribunale in regime restrittivo, cioè, con polsi legati da fascette/manette.

Almeno in uno dei casi portati all'attenzione della nostra Associazione, l'utilizzo illegittimo di tale mezzo di contenzione è stato anche rilevato dal difensore a verbale d'udienza e sul punto il Funzionario di P.S. ha addotto motivazioni attinenti all'asserito rispetto dell'ordine pubblico (per l'applicazione delle fascette ai polsi), che, in realtà, non trovano alcun riscontro normativo.

Infatti, sia l'ordinamento nazionale che quello sovranazionale non solo non consentono tale tipo di modalità di comparizione in Udienza ma espressamente la vietano in quanto contraria all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che, tra gli altri, proibisce ogni trattamento inumano e degradante.

Ci si riferisce, in particolare, all'art. 474 c.p.p. che stabilisce che "l'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che, in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza".

Anche l'ordinamento penitenziario, all'art. 42 bis, L. 26.07.1975, n. 354, così come modificato dalla L. 12.12.1992, n. 492, dedicato alla disciplina delle traduzioni dei soggetti detenuti, ai commi 4 e 5, che si riportano per esteso, prevede che "4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari. 5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni".

Dal punto di vista sovranazionale, oltre alla già sopra evidenziata contrarietà all'art. 3 della CEDU, si ritiene che quanto accaduto violi altresì l'art. 6 della medesima convenzione che tutela il diritto al giusto processo, anche dal punto di vista della partecipazione del soggetto al procedimento che lo riguarda.

Con specifico riguardo alle misure di coercizione fisica, la direttiva sulla presunzione di innocenza UE/2016/343, entrata in vigore dallo scorso 1 aprile 2018, e che punta ad uniformare

CAIT

Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto



Camera Penale di Gorizia "Roberto Maniacco"

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

le legislazioni dei vari paesi membri con l'intento dichiarato di "rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo", prescrive, all'art. 5, che gli indagati o imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. Vengono però fatte salve le misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni da valutarsi caso per caso, per specifiche ragioni di sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi.

Si ritiene che quanto accaduto nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, non sia stato giustificato da quelle particolari esigenze che, laddove invocate (e, nel caso di specie, manca alcun tipo di riferimento sul punto) consentirebbero di derogare ai già più volte richiamati principi di diritto.

Tanto rilevato, la Camera degli Avvocati Immigrazionisti, ritenendo oltremodo grave il descritto abuso, chiede alle Istituzioni in indirizzo di intervenire per impedire il ripetersi dei descritti illegittimi comportamenti.

Si ritiene altresì decisiva l'ulteriore opera di sensibilizzazione e controllo da parte delle Istituzioni di P.S. dei propri Funzionari incaricati del trasferimento da/per il C.P.R. di Gradisca d'Isonzo, sul rispetto delle norme vigenti che disciplinano la "libera" e dignitosa partecipazione del cittadino straniero trattenuto all'udienza di convalida dinanzi al Tribunale.

Si porgono distinti saluti.

Il Presidente della CAIT
avv. Fabrizio Ippolito D'Avino

Il Presidente della Camera penale di Gorizia
avv. Paolo Marchiori